



D.P.R. 30/06/1965, n. 1124

Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Publicato nella Gazz. Uff. 13 ottobre 1965, n. 257, S.O.

Art. 53 [\(148\)](#) [\(149\)](#) [\(150\)](#)

Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta con le modalità di cui all'art. 13 entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all'Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio. [\(143\)](#)

Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro ore dall'infortunio.

Qualora l'inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno.

La denuncia dell'infortunio ed il certificato medico trasmesso all'Istituto assicuratore, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, nel rispetto delle relative disposizioni, debbono indicare, oltre alle generalità dell'operaio, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti. [\(144\)](#)

La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa sempre con le modalità di cui all'art. 13 dal datore di lavoro all'Istituto assicuratore, corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso per via telematica al predetto Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, entro cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia. Il certificato medico deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori hanno l'obbligo di fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie. [\(145\)](#)

Nella denuncia debbono essere, altresì, indicati le ore lavorative e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell'infortunio o della malattia professionale.

Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima la denuncia deve essere fatta dal capitano o padrone preposto al comando della nave o del galleggiante o, in caso di loro impedimento, dall'armatore all'Istituto assicuratore o all'autorità portuale o consolare competente. Quando l'infortunio si verifichi durante la navigazione, la denuncia deve essere fatta il giorno del primo approdo dopo l'infortunio. Il certificato medico deve essere trasmesso, per via telematica nel rispetto delle relative disposizioni, all'Istituto assicuratore dal medico di bordo o, in mancanza di esso, da un medico del luogo di primo approdo o dalla struttura sanitaria competente al rilascio sia nel territorio nazionale sia all'estero. [\(146\)](#)

Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore. [\(147\)](#)

Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione. [\(147\)](#)

La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, di cui ai commi ottavo e nono, è effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Istituto assicuratore. I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall'istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni. [\(147\)](#)

I contravventori alle precedenti disposizioni sono puniti con l'ammenda da lire 18.000 a lire 36.000 [\(141\)](#) [\(142\)](#).

[\(141\)](#) Importi elevati dall' art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente gli importi erano fissati in lire 6.000 e in lire 12.000.

[\(142\)](#) Le violazioni previste dagli artt. 53 e 54 del presente decreto sono state trasformate in illeciti amministrativi, soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, nella misura sopra indicata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2, L. 28 dicembre 1993, n. 561. Per l'aumento dell'importo della sanzione vedi l' art. 1 comma 1177, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[\(143\)](#) Comma così modificato dal D.M. 26 gennaio 1988, dall' art. unico, D.M. 15 luglio 2005 e, successivamente, dall' art. 21, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2015; per l'efficacia di tale ultima disposizione vedi l' art. 21, comma 2 del suddetto D.Lgs. n. 151/2015.



[\(144\)](#) Comma così modificato dall' *art. 21, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151* , a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2015* ; per l'efficacia di tale disposizione vedi l' *art. 21, comma 2 del suddetto D.Lgs. n. 151/2015* .

[\(145\)](#) Comma così modificato dal *D.M. 26 gennaio 1988* , dall' *art. unico, comma 1, D.M. 30 luglio 2010* e, successivamente, dall' *art. 21, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151* , a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2015* ; per l'efficacia di tale ultima disposizione vedi l' *art. 21, comma 2 del suddetto D.Lgs. n. 151/2015* .

[\(146\)](#) Comma così modificato dall' *art. 21, comma 1, lett. b), n. 4), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151* , a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2015* ; per l'efficacia di tale disposizione vedi l' *art. 21, comma 2 del suddetto D.Lgs. n. 151/2015* .

[\(147\)](#) Comma inserito dall' *art. 21, comma 1, lett. b), n. 5), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151* , a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2015* ; per l'efficacia di tale disposizione vedi l' *art. 21, comma 2 del suddetto D.Lgs. n. 151/2015* .

[\(148\)](#) Per la delegificazione e la semplificazione in attuazione dell' *art. 20, comma 1, L. 15 marzo 1997, n. 59* , dei procedimenti di cui al presente articolo inclusi nell'Allegato 1, *L. 8 marzo 1999, n. 50* , vedi l'art. 1, comma 1, della stessa legge.

[\(149\)](#) Per l'indicazione del numero di codice fiscale del lavoratore infortunato o tecnopatico all'atto della denuncia dell'infortunio o malattia professionale, vedi l' *art. 16, L. 10 maggio 1982, n. 251* .

[\(150\)](#) Per l'applicazione delle presenti disposizioni ai lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato, vedi l' *art. 14, comma 7, D.L. 22 dicembre 1981, n. 791* .

Art. 54 [\(152\)](#) [\(155\)](#) [\(156\)](#)

Il datore di lavoro, anche se non soggetto agli obblighi del presente titolo, deve, nel termine di due giorni, dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro mortale o con prognosi superiore a trenta giorni. [\(153\)](#)

La denuncia deve essere fatta all'autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto l'infortunio. Se l'infortunio sia avvenuto in viaggio e in territorio straniero, la denuncia è fatta all'autorità di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata in territorio italiano, e per la navigazione marittima e la pesca marittima la denuncia è fatta, a norma del penultimo comma dell' [art. 53](#) , all'autorità portuale o consolare competente.

Gli uffici, ai quali è presentata la denuncia debbono rilasciarne ricevuta e debbono tenere l'elenco degli infortuni denunciati.

La denuncia deve indicare:

- 1) il nome e il cognome, la ditta, ragione o denominazione sociale del datore di lavoro;
- 2) il luogo, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio;
- 3) la natura e la causa accertata o presunta dell'infortunio e le circostanze nelle quali esso si è verificato anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione;
- 4) il nome e il cognome, l'età, la residenza e l'occupazione abituale della persona rimasta lesa;
- 5) lo stato di quest'ultima, le conseguenze probabili dell'infortunio e il tempo in cui sarà possibile conoscere l'esito definitivo;
- 6) il nome, il cognome e l'indirizzo dei testimoni dell'infortunio.

Per il datore di lavoro soggetto agli obblighi del presente titolo, l'adempimento di cui al primo comma si intende assolto con l'invio all'Istituto assicuratore della denuncia di infortunio di cui all'articolo 53 con modalità telematica. Ai fini degli adempimenti di cui al presente articolo, l'Istituto assicuratore mette a disposizione, mediante la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, *comma 1, lettera e)* , del *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82* , i dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni. [\(151\)](#) [\(154\)](#)

[\(151\)](#) Le violazioni previste dagli artt. 53 e 54 del presente decreto sono state trasformate in illeciti amministrativi, soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma do denaro, nella misura sopra indicata, ai sensi del combinato disposto degli *artt. 1 e 2, L. 28 dicembre 1993, n. 561* . Per l'aumento dell'importo della sanzione vedi l' *art. 1 comma 1177, L. 27 dicembre 2006, n. 296* .

[\(152\)](#) Per l'abrogazione del presente articolo vedi l' *art. 32, commi 6, lett. a) e 7, D.L. 21 giugno 2013, n. 69* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98* . Successivamente, i citati commi 6 e 7 dell' *art. 32, D.L. 21 giugno 2013, n. 69* , sono stati abrogati dall' *art. 21, comma 2, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151* , a decorrere dal 22 marzo 2016.

[\(153\)](#) Comma così modificato dall' *art. 21, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151* , a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2015* ; per l'efficacia di tale disposizione vedi l' *art. 21, comma 2 del suddetto D.Lgs. n. 151/2015* .

[\(154\)](#) Comma sostituito dal *D.M. 26 gennaio 1988* . Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 21, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151* , a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2015* ; per l'efficacia di tale ultima disposizione vedi l' *art. 21, comma 2 del suddetto D.Lgs. n. 151/2015* .

[\(155\)](#) Per la delegificazione e la semplificazione in attuazione dell' *art. 20, comma 1, L. 15 marzo 1997, n. 59* , dei procedimenti di cui al presente articolo inclusi nell'Allegato 1, *L. 8 marzo 1999, n. 50* , vedi l'art. 1, comma 1, della stessa legge.

[\(156\)](#) Per l'applicazione delle presenti disposizioni ai lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato, vedi l' *art. 14, comma 7, D.L. 22 dicembre 1981, n. 791* .

Art. 56

L'Istituto assicuratore mette a disposizione, mediante la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e) , del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , i dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni. ⁽¹⁵⁹⁾

Nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dalla disponibilità dei dati con le modalità di cui al primo comma, la direzione territoriale del lavoro - settore ispezione del lavoro competente per territorio o i corrispondenti uffici della regione siciliana e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, procedono, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell'Istituto assicuratore, ad una inchiesta ai fini di accertare: ⁽¹⁶⁰⁾

- 1) la natura del lavoro al quale era addetto l'infortunato;
- 2) le circostanze in cui è avvenuto l'infortunio e la causa e la natura di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione;
- 3) l'identità dell'infortunato e il luogo dove esso si trova;
- 4) la natura e l'entità delle lesioni;
- 5) lo stato dell'infortunato;
- 6) la retribuzione;
- 7) in caso di morte, le condizioni di famiglia dell'infortunato, i superstiti aventi diritto a rendita e la residenza di questi ultimi. ⁽¹⁵⁸⁾

La direzione territoriale del lavoro - settore ispezione del lavoro competente per territorio o i corrispondenti uffici della regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano, qualora lo ritengano necessario ovvero ne siano richiesti dall'Istituto assicuratore o dall'infortunato o dai suoi superstiti, eseguono l'inchiesta sul luogo dell'infortunio. ⁽¹⁶²⁾

L'Istituto assicuratore, l'infortunato o i suoi superstiti hanno facoltà di domandare direttamente alla direzione territoriale del lavoro - settore ispezione del lavoro competente per territorio o ai corrispondenti uffici della regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano che sia eseguita l'inchiesta per gli infortuni che abbiano le conseguenze indicate nella prima parte del presente articolo e per i quali, per non essere stata fatta la segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza o per non essere state previste o indicate nella segnalazione le conseguenze predette o per qualsiasi altro motivo, l'inchiesta non sia stata eseguita. ⁽¹⁶³⁾

Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ⁽¹⁶¹⁾

⁽¹⁵⁸⁾ Comma modificato dall' art. 236, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. 20 marzo 1998, n. 66. Successivamente, l' art. 1, comma 1, L. 16 giugno 1998, n. 188 ha prorogato tale termine al 2 giugno 1999.

⁽¹⁵⁹⁾ Comma modificato dall' art. 236, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. 20 marzo 1998, n. 66. Successivamente, l' art. 1, comma 1, L. 16 giugno 1998, n. 188 ha prorogato tale termine al 2 giugno 1999. Infine il presente comma è stato sostituito dall' art. 32, comma 6, lett. b), n. 1), D.L. 21 giugno 2013, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi il comma 7 dell' art. 32 del medesimo D.L. n. 69/2013 . Da ultimo, il presente comma è stato così sostituito dall' art. 21, comma 1, lett. d), n. 1), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 , a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2015; per l'efficacia di tale ultima disposizione vedi l' art. 21, comma 2 del suddetto D.Lgs. n. 151/2015 .

⁽¹⁶⁰⁾ Alinea sostituito dall' art. 32, comma 6, lett. b), n. 2), D.L. 21 giugno 2013, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ; per l'applicazione di tale disposizione vedi il comma 7 dell' art. 32 del medesimo D.L. n. 69/2013 . Successivamente, il presente alinea è stato così sostituito dall' art. 21, comma 1, lett. d), n. 2), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 , a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2015 ; per l'efficacia di tale ultima disposizione vedi l' art. 21, comma 2 del suddetto D.Lgs. n. 151/2015 .

⁽¹⁶¹⁾ Comma aggiunto dall' art. 32, comma 6, lett. b), n. 3), D.L. 21 giugno 2013, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ; per l'applicazione di tale disposizione vedi il comma 7 dell' art. 32 del medesimo D.L. n. 69/2013 .

⁽¹⁶²⁾ Comma modificato dall' art. 236, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. 20 marzo 1998, n. 66. Successivamente, l' art. 1, comma 1, L. 16 giugno 1998, n. 188 ha prorogato tale termine al 2 giugno 1999. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall' art. 21, comma 1, lett. d), n. 3), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 , a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2015 ; per l'efficacia di tale ultima disposizione vedi l' art. 21, comma 2 del suddetto D.Lgs. n. 151/2015 .

⁽¹⁶³⁾ Comma modificato dall' art. 236, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. 20 marzo 1998, n. 66. Successivamente, l' art. 1, comma 1, L. 16 giugno 1998, n. 188 ha prorogato tale termine al 2 giugno 1999. Infine, il presente comma è stato così modificato dall' art. 21, comma 1, lett. d), n. 4), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 , a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2015 ; per l'efficacia di tale ultima disposizione vedi l' art. 21, comma 2 del suddetto D.Lgs. n. 151/2015 .

Art. 139 ⁽²⁴⁶⁾

E' obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca l'esistenza, la denuncia delle malattie professionali che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità. ⁽²⁴⁵⁾

La denuncia deve essere fatta all'Ispettorato del lavoro competente per territorio, il quale ne trasmette copia all'Ufficio del medico provinciale.

I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni ⁽²⁴⁴⁾.

Se la contravvenzione è stata commessa dal medico di fabbrica previsto dall' *art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303*, contenente norme generali per l'igiene del lavoro, la pena è dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni ⁽²⁴⁴⁾.

⁽²⁴⁴⁾ Comma modificato dall' *art. 26, comma 46, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758*, a decorrere dal 26 aprile 1995.

⁽²⁴⁵⁾ Con *D.M. 18 aprile 1973* è stato pubblicato l'elenco delle malattie professionali per le quali è obbligatoria la denuncia di cui al presente articolo.

Per il successivo aggiornamento dell'elenco delle malattie professionali, vedi il *D.M. 27 aprile 2004*, il *D.M. 14 gennaio 2008*, il *D.M. 11 dicembre 2009* e il *D.M. 10 giugno 2014*.

⁽²⁴⁶⁾ Vedi, anche, l' *art. 21, comma 3, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*.

Art. 238 ⁽³³⁶⁾

Qualunque medico presti la prima assistenza ad un infortunato è obbligato a rilasciare un certificato della visita quando, a suo giudizio, la lesione possa avere per conseguenza un'inabilità che importi l'astensione assoluta dal lavoro per più di tre giorni.

Detto certificato, salvo quanto previsto dall'articolo 25 del *decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38*, vale anche come denuncia dell'infortunio e deve essere trasmesso all'Istituto assicuratore per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio. ⁽³³⁷⁾

Il datore di lavoro deve fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie necessarie per l'istruttoria delle denunce di cui al secondo comma. ⁽³³⁸⁾

La trasmissione per via telematica del certificato di cui al secondo comma è effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Istituto assicuratore. I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall'istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, e successive modificazioni. ⁽³³⁹⁾

[L'ufficio postale stacca dal certificato il talloncino di ricevuta e lo consegna al mittente con la firma dell'impiegato di posta e col timbro dell'Ufficio di accettazione e trasmette il certificato stesso, raccomandato a carico del destinatario, all'Istituto assicuratore. ⁽³⁴⁰⁾]

[La mancanza del modulo non dispensa dall'obbligo di redigere il certificato-denuncia ed inviarlo all'Istituto assicuratore, fermo l'obbligo di redigerlo sul modulo a richiesta dell'Istituto stesso. ⁽³⁴⁰⁾]

⁽³³⁶⁾ A norma dell' *art. 25, D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38*, a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, l'obbligo di denuncia degli infortuni sul lavoro di cui al presente articolo è posto a carico del datore di lavoro.

⁽³³⁷⁾ Comma così modificato dall' *art. 21, comma 1, lett. e), n. 1), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2015*; per l'efficacia di tale disposizione vedi l' *art. 21, comma 2 del suddetto D.Lgs. n. 151/2015*.

⁽³³⁸⁾ Comma così sostituito dall' *art. 21, comma 1, lett. e), n. 2), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2015*; per l'efficacia di tale disposizione vedi l' *art. 21, comma 2 del suddetto D.Lgs. n. 151/2015*.

⁽³³⁹⁾ Comma così sostituito dall' *art. 21, comma 1, lett. e), n. 3), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2015*; per l'efficacia di tale disposizione vedi l' *art. 21, comma 2 del suddetto D.Lgs. n. 151/2015*.

⁽³⁴⁰⁾ Comma abrogato dall' *art. 21, comma 1, lett. e), n. 4), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2015*; per l'efficacia di tale disposizione vedi l' *art. 21, comma 2 del suddetto D.Lgs. n. 151/2015*.

Art. 251

Il medico, che ha prestato assistenza ad un lavoratore affetto da malattia ritenuta professionale, deve trasmettere il certificato-denuncia all'Istituto assicuratore, entro dieci giorni dalla data della prima visita



medica, con le modalità previste dall' [art. 238](#), quando la malattia possa, a suo giudizio, determinare inabilità che importi l'astensione assoluta dal lavoro per più di tre giorni.

I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall'istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, e successive modificazioni. [\(346\)](#)

Con le stesse modalità debbono essere denunciate all'Istituto assicuratore le ricadute in precedenti malattie professionali.

[\(346\)](#) Comma inserito dall' *art. 21, comma 1, lett. f), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151*, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2015*; per l'efficacia di tale disposizione vedi l' *art. 21, comma 2 del suddetto D.Lgs. n. 151/2015*.